



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 81**

Riunione del 16 giugno 2010

**75.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI:**

- EMANUELA FAGIANI - atleta
- GABRIELE VALLORANI n.q. Presidente p.t.
- POL.SAN MICHELE LIDO n.q. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
-Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Atleta Emanuela FAGIANI:** *"per avere, in data 27 novembre 2009, pur essendo già regolarmente vincolata con la ASD Luna Volley, sottoscritto un secondo modulo F di primo tesseramento con la Polisportiva San Michele Lido nel quale sono indicati dati anagrafici (Comune di Nascita e indirizzo di residenza) diversi da quelli riportati nel precedente modulo F relativo al primo tesseramento per la ASD Luna Volley; e ciò in violazione dell'art. 10 Statuto Fipav, dell'art. 17, comma 3 Statuto Fipav nonché dell'art. 19, comma 2 RAT Fipav e degli artt. 30 RAT e 31 RAT Fipav";*
- **Gabriele VALLORANI:** *"nella qualità di Presidente della Polisportiva San Michele Lido, per avere, in concorso con l'atleta Emanuela Fagiani ed aggirando la normativa Fipav riguardante il tesseramento, proceduto ad effettuare il primo tesseramento di questa atleta per la stagione 2009/2010, nonostante la medesima atleta fosse già tesserata per ASD Luna Volley; e con ciò in violazione dell'art. 9 Statuto Fipav, dell'art. 17,*



comma 3 Statuto Fipav nonché dell'art. 2 RAT e degli artt. 30 e 31 RAT Fipav”;

- **Polisportiva San Michele Lido:** *“in persona del Presidente pro tempore, ai sensi dell'art. 55 n. 3 lett. a) R.G., per i fatti contestati al proprio Presidente.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 16 Giugno 2010;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione pervenuta alla Procura Federale in data 11/02/2010 dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva evidenziato che l'atleta Emanuela Fagiani, per la stagione 2009-2010 ha effettuato un doppio tesseramento.

In particolare, all'esito di opportuna istruttoria, è emerso che la suddetta atleta, in data 20/07/2009, si è vincolata con la ASD Luna Volley (apponendo la propria firma sull'apposito modulo F) e, successivamente, in data 27/11/2009, si vincolava con la Polisportiva San Michele Lido (sottoscrivendo un secondo modulo F).

L'Ufficio Tesseramento, rilevata, pertanto, la sussistenza di doppio tesseramento, assunto in aperta violazione dei regolamenti Fipav ed in particolare dell'art. 31 comma 1 RAT, in applicazione del principio di priorità, dichiarava la validità del primo tesseramento con la società Luna Volley Asd, revocando di conseguenza l'omologa del tesseramento operato in favore della Polisportiva San Michele Lido e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

L'indagine della Procura Federale, sulla base della documentazione acquisita dall'ufficio tesseramento, poteva accertare che l'atleta Fagiani, anteriormente al secondo tesseramento, aveva avviato una duplice iniziativa: dapprima per ottenere l'annullamento del tesseramento con la Asd Luna Volley (richiesta poi respinta) e, successivamente, per ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo con il sodalizio medesimo.



Sulla base di quest'ultima iniziativa, l'ufficio tesseramento poteva accertare che il modulo F di primo tesseramento sottoscritto in favore della Polisportiva San Michele Lido riportava dati anagrafici diversi rispetto a quello sottoscritto per la Asd Luna Volley e, segnatamente, l'indicazione di un comune di nascita diverso (Montegiorgio anziché Montegranaro) ed una differente residenza.

Ritenuto che appare pacifica, perché documentalmente provata, la violazione contestata in capo agli incolpati, atteso che l'atleta Fagiani ha sottoscritto, a distanza di quattro mesi l'uno dall'altro, due moduli "F" di primo tesseramento con due sodalizi differenti per la stessa stagione sportiva e che appare altresì incontestabile che l'atleta medesima, in concorso con la Polisportiva San Michele Lido, ha alterato i propri dati anagrafici in sede di secondo tesseramento al fine di ottenere il tesseramento già negato con la Polisportiva San Michele Lido.

Considerato che nella violazione, per quanto sopra esposto, ha concorso anche il Presidente della Polisportiva San Michele Lido, il quale ha proceduto all'inserimento on line di dati anagrafici alterati al solo scopo di simulare il tesseramento di un atleta diverso da quello già vincolato con altro sodalizio.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, desidera adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, il comportamento processuale dagli stessi tenuto in occasione dell'udienza del 16 giugno 2010 nonché in relazione a quanto dichiarato dal sodalizio Luna Volley con missiva del 18/12/2009, laddove si afferma che l'avvenuto tesseramento dell'atleta Fagiani era da ricondursi ad un puro errore materiale, con reiterata richiesta del sodalizio medesimo di cancellazione del tesseramento.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Fagiani Emanuela la sanzione dell'ammonizione.

Delibera di infliggere a carico del tesserato Gabriele Vallorani, nella sua qualità di Presidente della Polisportiva San Michele Lido, la sospensione da ogni attività federale per gg. 60 ed a carico del sodalizio Polisportiva San Michele Lido, in persona del suo Presidente p.t., ex art. 55 n. 3 lett. a) R.G., la sanzione della multa di €. 200,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 15 Luglio 2010